



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

SETTORE PROCEDURE CONCORDATARIE

Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Peluso, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 ottobre 2024, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA DI OMOLOGA *ex art. 70 C.C.I.I.*

Il Sig. Ruocco Roberto (C.F. RCCRRT68R18C129F), nato a Castellammare di Stabia (NA) il 18 ottobre 1968, ha presentato, in data 26 giugno 2024, in via alternativa rispetto alla possibilità di accesso al procedimento di esdebitazione per il debitore incapiente ricorso per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Con decreto del 23 luglio 2024, il Giudice, esaminata preventivamente la domanda di esdebitazione e ritenuto insussistente il requisito oggettivo della mancanza delle "utilità rilevanti" di cui all'art. 283 C.C.I.I., dichiarava l'inammissibilità del ricorso per l'esdebitazione dell'incapiente e mandava alla Cancelleria per l'apertura del presente procedimento unitario.

Con decreto del 25 luglio 2024 il Giudice dichiarava aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti e, stante la richiesta del debitore in tal senso, disponeva ai sensi dell'art. 70, co. 4, C.C.I.I. il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del Ruocco sino alla data di conclusione del procedimento.

Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.

1. QUALITÀ DI CONSUMATORE



Il ricorrente è pacificamente qualificabile come “consumatore”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e), C.C.I.I., dal momento che nell’assunzione delle obbligazioni ha agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.

Il Tribunale ritiene che possa essere considerato “consumatore” il soggetto il cui squilibrio patrimoniale ed economico sia eziologicamente derivato da obbligazioni assunte per realizzare interessi a carattere personale o familiare.

Nel caso di specie il sovraindebitamento del ricorrente è stato determinato, secondo quanto rappresentato nella Relazione particolareggiata dal Gestore, dall’assunzione di obbligazioni assunte a seguito della perdita dell’occupazione nonché per l’intervenuta patologia invalidante del Ruocco, che ha determinato la permanente riduzione della capacità lavorativa al 46%.

2. CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Del pari, ricorre il requisito del sovraindebitamento, definito dall’art. 2, comma 1, lettera c) C.C.I.I., quale stato di crisi o insolvenza del consumatore.

Ne deriva che è sovraindebitato il consumatore i cui flussi di cassa risultino inadeguati rispetto alle obbligazioni assunte ovvero non riesca ad adempiere con regolarità rispetto alle stesse.

Il ricorrente versa in condizione di sovraindebitamento dal momento che, in ragione della consistenza del patrimonio dell’istante e della debitoria (complessivamente pari ad € 39.195,43), risulta evidente l’inadeguatezza delle proprie attività a far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte specie in mancanza di un’occupazione stabile e alla luce dell’invalidità del Ruocco.

3. ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE EXART. 69 C.C.I.I.

Le cause del sovraindebitamento sono da ascrivere all’esigenza di fronteggiare bisogni di carattere familiare conseguenti alle vicende lavorative (essendo intervenuto un primo licenziamento nel 2017, a seguito di crisi aziendale, e nel 2022 a seguito di giustificato motivo oggettivo in ragione della progressiva invalidità riportata dall’istante) e alle sopravvenute esigenze di salute (cfr decreto di riconoscimento dell’invalidità civile, con riduzione permanente della capacità lavorativa).

Risulta opportuno richiamare la relazione dell’OCC il quale ha evidenziato che *“il ricorrente è ricorso alla finanza esterna per esigenze sempre crescenti del proprio nucleo familiare scontrandosi con gli improvvisi mutamenti della vita lavorativa nonché con esigenze di salute. In ogni caso anche in costanza di licenziamento, cassa integrazione a zero ore, lo stesso ha sempre assunto un comportamento diligente tale da adempiere le obbligazioni assunte fintanto ha potuto, evadendo i propri debiti anche in costanza di percezione della NASPI”*.

Deve, pertanto, escludersi che lo stato di sovraindebitamento sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode, come richiesto dall’art. 69 C.C.I.I.



Giova, infatti, precisare che la sussistenza di finanziamenti plurimi non può essere considerata *ex se* un'ipotesi colpa grave di cui all'art. 69 C.C.I.I., essendo stato determinato dall'esigenza di provvedere a bisogni a carattere non voluttuario e per ripianare esposizioni debitorie pregresse.

Più specificamente, occorre porre in rilievo che l'art. 69, comma I, C.C.I.I. esclude l'accesso alla procedura di sovraindebitamento del consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, superandosi in questo senso il requisito della meritevolezza richiesto dall'art. 12 *bis* l. 3/2012.

Valorizzando la *ratio legis* dell'intervento normativo volto a garantire la cd. *second chance*, nell'escludere l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore al debitore che abbia determinato la propria condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, il legislatore ha previsto requisiti meno stringenti.

Appare, infatti, opportuno richiamare il formante interpretativo della giurisprudenza di merito, cui questo Giudice ritiene di aderire, in base al quale *“ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento”* (Corte d'Appello di Bologna, decreto del 9 febbraio 2024; nello stesso senso anche Tribunale di Reggio Calabria, decreto del 25 gennaio 2024).

In base alla documentazione in atti, il ricorrente ha originariamente assunto le obbligazioni in un momento in cui riteneva di poterle regolarmente adempiere, risultando il primo finanziamento assunto nel 2019, in un momento in cui il ricorrente aveva una stabile occupazione. Il successivo ricorso al credito è stato poi successivamente effettuato nell'ottica di poter ripianare le obbligazioni precedentemente contratte attraverso nuove linee di credito aperte.

In ogni caso, l'art. 69, comma 1, C.C.I.I. non può essere letto in modo atomistico rispetto all'art. 124 *bis* co. 1 T.U.B., benché tale norma sia espressamente richiamata soltanto al comma II della citata norma nella parte in cui prevede una specifica sanzione endoprocedimentale nei confronti del creditore che abbia colpevolmente determinato la condizione di sovraindebitamento.

In particolare, l'art. 124 *bis* co. 1 T.U.B. prevede, in materia di credito al consumo, che *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Ne consegue che il comportamento del creditore che abbia concesso il credito al consumatore non può non rilevare ai fini del vaglio in sede giudiziale del grado della colpa del consumatore,



evidenziando, peraltro, che il consumatore è ontologicamente posto in una condizione di asimmetria informativa e che spetta unicamente al creditore la scelta di erogare o meno il credito. In questo senso, si è espressa parte della giurisprudenza di merito, in base alla quale *“per configurare il requisito soggettivo, quantomeno della colpa grave, non si può prescindere dal comportamento dell’ente finanziatore, in particolar modo ove rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Nell’ipotesi in cui l’istituto di credito non svolga una puntuale e doverosa valutazione, come richiesta dall’art. 124-bis TUB, il soggetto finanziatore concorre in modo determinante nella causazione dello stato di sovraindebitamento del debitore, producendo come effetto una riduzione del grado di colpa eventualmente a carico di quest’ultimo”* (ex multis, Tribunale di Torino, 31.05.2023; nello stesso senso anche Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 16.10.2023).

Nel caso di specie, con riferimento ai plurimi finanziamenti contratti dai ricorrenti, risulta opportuno osservare che sia la Santander che la Fidelity hanno più volte accordato finanziamenti ai ricorrenti, non potendo non essere a conoscenza del progressivo aumento della debitoria. In tal senso, non può non rilevarsi il comportamento negligente di tali istituti che erano sicuramente a conoscenza di almeno un finanziamento in capo al consumatore (ossia quello già concesso) e che, ciononostante, hanno concesso nuovamente l’accesso al credito con un aggravio della posizione debitoria, non applicando adeguatamente le regole relative alla valutazione del merito creditizio. Ed infatti, come rilevato nella relazione del gestore, non risulta essere stato adeguatamente valutato il rispetto delle regole relative al merito creditizio, richiamandosi sul punto la relazione dell’OCC il quale ha evidenziato che *“alla data del 23/11/2021, l’Istituto Intesa San Paolo Spa concedeva al debitore un prestito personale dell’importo di euro 15.000,00 da rimborsare in 60 rate mensili dell’importo di euro 291,00 ciascuna che si andavano ad aggiungere alla rata di euro 485,33 mensili per il rimborso del prestito di consolidamento concluso con la società Fidelity (al fine di consolidare la debitoria contratta tra il 2019 e il 2021). Emergono pertanto profili rilevanti in tema di accertamento del merito creditizio da parte della società Fidelity prima (che con il prestito di consolidamento portava la rata mensile ad euro 485,00 con rapporto rata reddito pari a 34,09%) e, successivamente, in modo palese ed incontrovertibile da parte di Intesa San Paolo che, con la rata da euro 291,00 mensili in aggiunta alle precedenti scadenze, portava ad euro 946,53 l’importo complessivo dei rimborsi mensili con rapporto rata reddito di 100% a danno del consumatore”*. Appare doveroso dare atto che, sebbene ritualmente richiesta (come da documentazione in atti), la Santander S.p.A. non ha fornito la documentazione prodromica all’analisi, da parte del Gestore, del merito creditizio.

Risultano, infine, presenti ed integrate le ulteriori condizioni di ammissibilità espressamente richieste dalla legge, non ricorrendo alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 69 C.C.I.I., non essendo il ricorrente stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né avendo già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.



4. PIANO PROPOSTO DAL RICORRENTE

Il ricorrente, con l'assistenza dell'OCC, Avv. Giovanni De Vivo, ha proposto un piano di ristrutturazione il quale si sostanzia nella corresponsione in un'unica soluzione della somma di € 19.923,00 attraverso cui provvedere al pagamento integrale dei creditori prededucibili nonché alla parziale soddisfazione dei creditori chirografari.

Con riferimento alla composizione del patrimonio, invece, in base a quanto ricostruito dal Gestore, il ricorrente non è titolare di alcun patrimonio immobiliare, è titolare dell'autovettura modello KIA CEED , immatricolata il 22 novembre 2019, dal valore commerciale pari a circa € 5.900,00.

Il Ruocco è titolare di: a) un conto corrente bancario n. , aperto con Istituto di credito ; b) conto corrente postale ; c) carta ricaricabile ; d) assegno circolare c emesso a proprio nome per l'importo di € 8.000,00.

Il Ruocco, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro , ha percepito l'indennità NASPI erogata dall'INPS per 24 mesi, con scadenza a maggio 2024 ed ultima erogazione a giugno 2024. Percepisce l'assegno unico per figlio minore erogato dall'INPS.

Risulta, dunque, evidente la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, dal momento che nell'ipotesi di liquidazione controllata del patrimonio del Ruocco si potrebbe unicamente procedere alla liquidazione dell'autovettura, non sussistendo, peraltro, la possibilità di acquisizione di crediti futuri e dovendosi necessariamente considerare i costi derivanti dall'apertura della liquidazione controllata.

In conclusione, il piano si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico-argomentativo e documentale in relazione alla fattibilità dello stesso, rispetto a cui il Tribunale nulla ha da osservare.

In mancanza di opposizione da parte dei creditori non risulta necessario esaminare la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, sebbene chiaramente rappresentata dall'O.C.C. ed evidente alla luce della composizione del patrimonio del Ruocco.

Per tutto quanto considerato, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nulla osta all'omologa del piano presentato da Ruocco Roberto.

P.Q.M

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori proposto da **RUOCCO ROBERTO**.



DISPONE che l'O.C.C. – Gestore della Crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al G.D. eventuali irregolarità.

DISPONE che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'O.C.C. entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'O.C.C. preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'O.C.C. a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza.

DISPONE che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore.

NULLA sulle spese.

DICHIARA chiusa la procedura.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della Crisi.

Così deciso in Nola, il 23 ottobre 2024

Il Giudice

Dott.ssa Federica Peluso

